



Corte d'Appello di Bari
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA DELLE CAUSE DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021

Il Presidente

Visto il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*. (21G00056) (GU Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021).

Visto l’art. 6, co.1, lett. a), del d.l. n. 44/2021 laddove recita:

“Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»”.

Visto l’art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 – come novellato -, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 176/2020, nelle parti in cui stabilisce il termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020, che così ora dispone ***“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del 31 luglio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”***

Rilevato, pertanto che le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 dl 137/2020 e 221 dl n. 34/2020 sono state prorogate fino al 31.07.2021;

Rilevato che come previsto dall’art. 221 del dl 34/2020 ai commi

“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle

parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.

Rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità, come prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 221 l. cit., non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che:

P.Q.M.

DISPONE

Tutte le cause fissate per le udienze dei giorni 11 e 25 del mese di GIUGNO 2021 e 9 del mese di LUGLIO 2021 si svolgano, mediante trattazione scritta, *in absentia*, come segue:

- A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.; le cause verranno trattate con "trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza- all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisorio), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

DISPONE

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere:

- B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE

DISPONE

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti

eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

NONCHE'

con riferimento a tutte le cause da trattare in modalità cartolare, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVERTE

le parti della **facoltà di presentare entro cinque giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento **istanza congruamente motivata** di trattazione orale, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima; ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa, in caso di accoglimento dell'istanza, **sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2021**;

DISPONE

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

DISPONE

che, relativamente ad eventuali cause fissate per il giuramento del C.T.U., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento:

che, con riferimento ad eventuali cause in cui è stata fissata la convocazione del C.T.U. – il quale abbia già prestato giuramento in questo grado di giudizio e depositato la relazione - per rendere chiarimenti o per integrare l'elaborato peritale, l'ausiliario, senza ripetere tale solenne formalità, dovrà limitarsi a rispondere ai chiarimenti o ad integrare l'elaborato medesimo,

depositando nei termini e nei modi stabiliti dal Collegio nell'ordinanza resa fuori udienza la relazione supplementare;


Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al Sig. Procuratore Generale e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

Bari, 3.05. 2021.

Il Presidente

Maria Mitola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Mitola', written in a cursive style.